ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4875 del 13/09/2017
Oggetto	D.P.R. 13 MARZO 2013 N° 59 - SOCIETÀ SAPORI SEMPLICI SAS SOCIETA AGRICOLA DI GIUSEPPE MICHELA CON SEDE LEGALE A SELARGIUS (CA), VIA EFISIO LONI N. 3, ED IMPIANTO NEL COMUNE DI MASI TORELLO, VIA DEI MASI N. 3. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI COLTIVAZIONE, ALLEVAMENTO, PRODUZIONE LATTE E LAVORAZIONE CARNE
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5040 del 13/09/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno tredici SETTEMBRE 2017 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc 33462/2016/fd

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 - Società **SAPORI SEMPLICI SAS SOCIETA AGRICOLA DI GIUSEPPE MIGHELA** con sede legale a Selargius (CA), via Efisio Loni n. 3, ed impianto nel Comune di Masi Torello, via dei Masi n. 3. Protocollo istanza del SUAP del Comune di Masi Torello n. 5322 del 14/11/2016. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di **COLTIVAZIONE, ALLEVAMENTO, PRODUZIONE LATTE E LAVORAZIONE CARNE** .

L A R E S P O N S A B I L E

- Vista la domanda in data 14/11/2016, trasmessa dal SUAP del Comune di Masi Torello, assunta al P.G. di ARPAE Ferrara il 17/11/2016 con il n. PGFE/2016/12178, presentata dalla Società **SAPORI SEMPLICI SAS SOCIETA AGRICOLA DI GIUSEPPE MIGHELA** in data 14/11/2016, dal Sig. **MIGHELA GIUSEPPE** in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale a Selargius (CA), via Efisio Loni n. 3, ed impianto nel Comune di Masi Torello, via dei Masi n. 3, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per una attività esistente di **COLTIVAZIONE, ALLEVAMENTO, PRODUZIONE LATTE E LAVORAZIONE CARNE**;
- visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;

- visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);
- vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- visti

  Dlgs 152/2006 e s.m.i.;

  L.R. n. 3/99, e s.m.i.;

L.R. n. 5/06;

L.R. 21/2012;

L. 447/95

- visti, altresì:

  la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

  la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

- vista la richiesta di ARPAE-SAC di Ferrara, in data 22/12/2016 di P.G. n. 13596, di integrazione della documentazione allegata alla domanda;
- vista la nota del Comune di Masi Torello del 07/09/2017, assunta al P.G. di ARPAE Ferrara il 07/09/2017 con il n. 10222, di trasmissione delle integrazioni richieste con contestuale parere ambientale favorevole, con condizioni in merito alla matrice rumore;
- considerato che la sopramenzionata nota del Comune di Masi Torello, attesta che, come da certificazione rilasciata dalla Società HERA spa prot. n. 54639/2012 del 30/05/2012, l'immobile sito in oggetto è inserito in zona non dotata di servizio di pubblica fognatura, e che tutt'ora la zona non è dotata di servizio pubblico di fognatura;
- vista la dichiarazione della Ditta con nota in data 10.07.2017, trasmessa dal SUAP del Comune di Masi torello con nota sopramenzionata, con cui conferma che i liquami provenienti dall'allevamento confluiscono in apposite vasche a tenuta. Tali vasche vengono svuotate una volta all'anno e disperse unitamente alla lettiera nei terreni in proprietà, per la normale concimazione agraria, non rientrando per quantità e qualità nella normativa sugli spandimenti agronomici;
- preso atto che lo stabilimento in oggetto, era autorizzato, a nome della ditta Belmur srl, per il titolo abilitativo in materia ambientale di seguito indicato:

- scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articolo 124), Atto della Provincia n° 17653 del 17/05/2012;

- preso atto che la ditta SAPORI SEMPLICI SAS SOCIETA AGRICOLA DI GIUSEPPE MIGHELA chiede l'AUA in quanto subentrante nella gestione dell'attività;
- considerato che, la ditta, in domanda di AUA, dichiara l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella sezione 6.1 “Autorizzazioni e titoli ambientali ex art. 3 DPR 59/2013”, relativamente agli scarichi di acque reflue;
- ritenute ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni del titolo abilitativo in materia ambientale sopra citato, non oggetto di modifica;
- dato atto che il procedimento per l'adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini per la conclusione di tale procedimento;
- ritenuto, sulla base dell’istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l’Autorizzazione Unica Ambientale;
- dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all’Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto “Direzione Generale.

Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015"

- dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del SUAP del Comune di Masi Torello alla Società **SAPORI SEMPLICI SAS SOCIETA AGRICOLA DI GIUSEPPE MIGHELA** nella persona del legale rappresentante/Titolare pro tempore, con sede legale a Selargius (CA), via Efisio Loni n. 3, ed impianto nel Comune di Masi Torello, via dei Masi n. 3, codice fiscale n. 01928010386, per l'esercizio dell'attività **COLTIVAZIONE, ALLEVAMENTO, PRODUZIONE LATTE E LAVORAZIONE CARNE**.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	**Comune**
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	**Comune**

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Lo scarico autorizzato di acque reflue assimilabili alle domestiche in fitodepurazione è quello indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "1".
2. I sistemi di depurazione devono corrispondere a quelli schematizzati nella planimetria unita a

questo atto quale parte integrante sotto le voci allegato “1”.

3. La ditta deve tenere a disposizione degli organi preposti al controllo, i formulari che attestino le operazioni di manutenzione dei sistemi di trattamento dei reflui e di estrazione dei fanghi, come indicato nella tabella A della delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1053 del 09.06.2003.
4. E’ fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse.
5. La rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso.
6. Le modalità di scarico devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute e l’ambiente, quali percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo aperto, proliferazioni di insetti.
7. Lo scarico deve essere mantenuto costantemente accessibile per il campionamento ed il controllo nel punto assunto per gli accertamenti.
8. Il pozzetto di campionamento, sopramenzionato, dovrà essere munito di coperchio a perfetta tenuta, con un solo ingresso ed una sola uscita dei reflui e tra le due condotte dovrà esserci una differenza di quota tale da permettere il campionamento del refluo a caduta. L'apertura per il campionamento dovrà avere dimensione tra i 50X50 e 60X60 cm per permettere agli operatori di eseguire il campionamento in sicurezza.
9. Nel caso in cui il pozzetto di campionamento non sia adeguato alla prescrizione sopramenzionata (punto 8), la ditta dovrà ottemperare a quanto prescriitto nel termine di 180 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione da parte del SUAP di Masi Torello.
10. E’ vietato lo scarico in siti diversi da quello autorizzato.
11. E' fatto divieto di aumentare anche temporaneamente l'inquinamento proveniente dallo scarico.

Si precisa inoltre che:

In caso di danni o rotture di manufatti ed impianti e, comunque, in situazioni che possono comportare pericolo per l'ambiente, dovrà essere data immediata comunicazione ARPAE di Ferrara, per le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 152/06.

B) RUMORE

1. **L'**introduzione di macchinari od impianti rumorosi o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività, dovrà comportare la revisione della valutazione d'impatto acustico.
2. Una volta definita dall'Amministrazione Comunale la zonizzazione acustica del territorio, dovrà essere valutato il possibile adeguamento predisponendo, se del caso, una nuova Valutazione di Impatto Acustico.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'Arpae Ferrara formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Masi Torello una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP del Comune di Masi Torello.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L’efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del al SUAP del Comune di Masi Torello e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP del Comune di Masi Torello, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara e al Settore ambiente del Comune stesso.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA’ SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell’art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l’atto stesso, alternativamente al TAR dell’Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Masi Torello.

firmato digitalmente

La Responsabile della Struttura

Ing. Paola Magri

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.